



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 59

Data di pubblicazione: 07 novembre 2023

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Leggi regionali

Leggi regionali

Legge regionale 06 novembre 2023, n. 12

Riconoscimento, valorizzazione e sostegno del caregiver familiare

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle politiche sociali, riconosce e promuove l'attività di cura prestata dal caregiver familiare.

2. La Regione valorizza e tutela la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e lo supporta in relazione alle esigenze della persona accudita, attraverso gli interventi e le azioni previsti dalla presente legge.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. In conformità a quanto previsto dal comma 2, la Regione definisce le modalità per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.

Art. 2

Definizioni e compiti

1. Il caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

2. Il caregiver familiare opera in modo volontario e responsabile, e nell'ambito del Piano assistenziale individualizzato (PAI), degli altri piani individualizzati sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, si prende cura di un assistito, in condizioni di non autosufficienza o comunque portatore di importanti bisogni assistenziali di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.

3. Il PAI e i piani individualizzati sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali stabiliscono il contributo di cura e le attività del caregiver familiare; stabiliscono, inoltre, le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al caregiver familiare per svolgere al meglio e in sicurezza le normali attività assistenziali e di cura.

4. L'impegno assunto dal caregiver familiare può essere modificato attraverso la tempestiva revisione del PAI e degli altri piani individualizzati sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

5. Nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e del lavoro privato di cura.

Art. 3



Caregiver e rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari

1. I servizi sociali dei comuni, i Piani locali unitari dei servizi alla persona (PLUS) d'ambito ed i competenti servizi delle aziende sanitarie, riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il supporto e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'opera assistenziale prestata.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche ed integrazioni, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito, ovvero di chi ne esercita la tutela, forniscono al caregiver familiare un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse presenti e operanti sul territorio che possano essere di sostegno all'attività di cura e assistenza.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, i comuni, le aziende sanitarie locali (ASL), i distretti e la Regione promuovono iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative a servizi ed iniziative pubbliche e private a sostegno del caregiver familiare.

4. A seguito dell'informazione di cui ai commi 2 e 3, il caregiver familiare, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte di un servizio sociale, socio-sanitario o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, ad avvalersi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

5. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita nel proprio domicilio, il caregiver familiare, previo consenso dell'assistito o di chi ne esercita la tutela, è coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e degli altri piani individualizzati sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nei predetti piani.

Art. 4

Interventi a favore del caregiver

1. La Regione, nell'ambito della programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, inserisce nel contesto dei servizi e degli interventi previsti, la figura del caregiver.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) definisce, nell'ambito della propria programmazione sociale e socio-sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare, anche attraverso il sostegno ai comuni e ai servizi delle ASL per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 4;
- b) favorisce accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI e degli altri piani individualizzati sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile, collegati all'attività prestata;
- c) promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con le università sarde per favorire l'adozione degli interventi didattici necessari a garantire agli studenti caregiver il raggiungimento degli obiettivi scolastici e universitari;
- d) fornisce il supporto utile ad evitare l'isolamento ed il rischio di burnout, che può colpire le persone che esercitano attività di cura, nei casi più complessi anche attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver familiari;
- e) sostiene, in accordo con i comuni, con i servizi sanitari delle ASL o con altri soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali e socio-sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali e socio-sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi;
- f) prevede forme di tutela sociale in favore di coloro che svolgono in via esclusiva il ruolo di caregiver familiare;
- g) prevede forme di sostegno economico ovvero altre forme di supporto per il caregiver, tese a favorire la domiciliarità della persona assistita, nell'ambito del fondo per la non autosufficienza, ovvero del fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla legge n. 205 del 2017.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di venti giorni decorsi i quali se ne prescinde, definisce le risorse, i criteri, le modalità e le specifiche tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. I comuni e i servizi delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al caregiver familiare:

- a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;
- b) la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;
- c) il supporto utile ad evitare l'isolamento ed il rischio di burnout che può colpire le persone che esercitano attività di cura e nei casi più complessi assicura, anche attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver familiari;
- d) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del PAI e degli altri piani individualizzati sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, della persona assistita;
- e) l'individuazione, nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale segnalate dal caregiver familiare, di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

soluzioni condivise per fronteggiare l'emergenza o la ridefinizione del PAI e degli altri piani individualizzati sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;

f) il sollievo di emergenza e di tipo programmato attraverso l'impiego di personale qualificato e la rete del volontariato anche con sostituzioni temporanee al domicilio del caregiver familiare.

5. Le attività di cui ai commi 2 e 4 sono esercitate, in coerenza con la riorganizzazione e programmazione dei servizi distrettuali territoriali sanitari e socio-sanitari, garantendo la più ampia integrazione con la componente sociale in cui il caregiver familiare risulta inserito.

6. La Regione e gli enti locali promuovono e favoriscono, a livello regionale e locale, la partecipazione di rappresentanze associative dei caregiver familiari alla programmazione dei PLUS per la salute e il benessere sociale della collettività.

Art. 5

Rete di sostegno al caregiver familiare

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari dalle reti di solidarietà previste dalla normativa regionale vigente e dalla articolazione e distribuzione dei medesimi sul territorio regionale.

2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:

a) il responsabile del caso, che nell'ambito del PAI e degli altri piani individualizzati sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali è la figura di riferimento ed il referente del caregiver familiare;

b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito;

c) l'infermiere di famiglia o di comunità, qualora già attivo, referente del caso che, nell'ambito del PAI e degli altri piani individualizzati sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali diventa punto di riferimento del caso;

d) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari;

e) il volontariato e la solidarietà sociale e di vicinato, che rappresentano un'ulteriore risorsa della rete e possono essere attivati per arricchire il PAI e gli altri piani individualizzati sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare;

f) altri servizi di supporto al caregiver familiare, valutati necessari dall'equipe pluridisciplinare territoriale facente capo alla ASL di competenza.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 6

Riconoscimento delle competenze

1. Allo scopo di favorire l'eventuale accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, può essere valutata come competenza certificabile, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria.

2. I criteri, le modalità e le procedure previsti per la formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite, ovvero, per il riconoscimento del credito formativo previsto dal comma 1, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale che provvede su proposta degli Assessori competenti in materia di politiche sociali e di lavoro.

Art. 7

Azioni di valorizzazione del caregiver

1. La Regione raccoglie i materiali e riconosce le esperienze provenienti dai singoli territori, al fine della diffusione delle buone pratiche e della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari.

2. La Regione e gli enti locali promuovono e facilitano, a livello regionale e locale, l'associazionismo dei caregiver familiari.

Art. 8

Registro dei caregiver familiari

1. È istituito presso la Giunta regionale, il Registro dei caregiver familiari, di seguito denominato Registro, al quale possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 2.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Il Registro ha come finalità la raccolta dei dati e delle competenze maturate nell'ambito delle attività di assistenza e cura da parte dei caregiver familiari.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dall'Assessore competente in materia di politiche sociali, disciplina le modalità di iscrizione e di gestione del Registro.

Art. 9

Clausola valutativa

1. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, entro il 30 ottobre di ogni anno, acquisisce tutti i dati necessari per la predisposizione di una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, trasmette al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 11

Entrata in vigore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 novembre 2023

Solinas